REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3990/89 che fissa, per il 1990, i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3990/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 745/90 (4), ha fissato, per il 1990, i contingenti di taluni prodotti lattiero-caseari da importare in Spagna in provenienza dai paesi terzi ; che all'articolo 1, paragrafo 2, detto regolamento prevede un contingente di 3 400 t di formaggi di cui al codice NC ex 0406, esclusi i formaggi di cui ai codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15 in provenienza dalla Svizzera ; che, con riferimento a detto contingente, gli ultimi dati disponibili indicano un quantitativo globale potenziale di 648 t ; che è opportuno tener conto di tale quantitativo nel fissare, per il 1990, il contingente di formaggi che potrà essere importato in Spagna in provenienza da paesi terzi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3990/89, l'indicazione « 3 400 t » è sostituita dall'indicazione « 3 788 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

È applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 42.
(4) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 22.